



AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 29 / 2026

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN OCCASIONE DEL 109° GIRO D'ITALIA - 9^ TAPPA "CERVIA - CORNO ALLE SCALE" IN PROGRAMMA IL GIORNO 17.05.2026.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO CHE:

- in data 23.04.2026 con Prot. Gen. n. 10889, perveniva la richiesta dalla Prefettura di Bologna, volta ad ottenere il parere allo svolgimento della manifestazione sportiva ciclistica competitiva denominata, “109° Giro d’Italia – 9^ tappa Cervia - Corno alle Scale” il cui transito è previsto tra le 14.30 e 15.30 circa del 17.05.2026, interessando strade al confine con il territorio di Castenaso;
- tale parere è necessario a seguito di riscontro alla richiesta della RCS Sport Spa, quale Ente organizzatore della corsa “109° Giro d’Italia” con sede in via Rizzoli n.8 - Milano, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della corsa ciclistica internazionale per professionisti, 9^ Tappa – Cervia - Corno alle Scale”, che avrà luogo domenica 17 Maggio 2026, interessando parzialmente una parte del territorio Comunale;
- al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, nonché garantire la sicurezza pubblica e dei partecipanti, si rende necessario modificare l’ordinaria viabilità in alcune aree e strade del territorio di Castenaso, al fine di interdire l’accesso sul percorso della gara, ai veicoli non autorizzati;
- l’itinerario previsto per la corsa è situato nel confine tra il Comune di Castenaso e i Comuni di San Lazzaro di Savena e Bologna e nello specifico le strade interessate al percorso sono la via degli Stradelli Guelfi, la SP 28 Montanara, via Villanova (rotatoria di Villanova” in intersezione con la via Marescotti;

VISTI:

- l’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- gli artt. dal 30 al 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- il parere alla manifestazione sportiva competitiva n. 5/2026 prot.11538 rilasciato alla Prefettura di Bologna;
- il D.M. 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 del C.d.S. per far fronte a situazioni di necessità urgente ed eccezionale, consistenti nello svolgimento di una manifestazione sportiva su strada pubblica che richiede la temporanea modifica della viabilità ordinaria.

ACQUISITO il parere favorevole degli Uffici competenti.

Per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili alla regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati;

ORDINA

per il giorno **17 Maggio 2026 dalle ore 11:30 alle ore 15:30** e comunque fino al termine della manifestazione sportiva:

- A) l’istituzione del “ DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE”** eccetto: i mezzi di soccorso, i mezzi dell'organizzazione, delle Forze dell'Ordine, i veicoli “istituzionali” e/o autorizzati dall'Autorità di P.S.:
- SP 28 Via Montanara nel tratto compreso da Via Forno Rosso alla rotatoria con la SP 31 - Stradelli Guelfi
 - Via Villanova, nel tratto compreso dall’uscita EST dell’area del Centro Commerciale CENTRONOVA alla rotatoria di Villanova/Via Marescotti.
- B) l’istituzione di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA”** eccetto: i mezzi di soccorso, i mezzi dell'organizzazione, delle Forze dell'Ordine, i veicoli “istituzionali” e/o autorizzati dall'Autorità di P.S.:
- Via Villanova, all’uscita EST dell’Area del Centro Commerciale CENTRONOVA;
 - Via Montanara SP 28, all’intersezione con Via Ristorone.
- C) l’istituzione di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA”** eccetto: i mezzi di soccorso, i mezzi dell'organizzazione, delle Forze dell'Ordine, i veicoli “istituzionali” e/o autorizzati dall'Autorità di P.S.:
- Via Villanova, nel tratto precedente l’uscita EST dell’Area del Centro Commerciale CENTRONOVA, per l’accesso all’area antistante il Centro Commerciale stesso;
 - Via Ristorone in uscita sulla SP 28 Via Montanara;
 - per i veicoli che dall’area di parcheggio degli Hotel: NH e LIVING PLACE accedono alla viabilità generale.

D) ACCESSO VIETATO in:

- Via Baden Powell all'intersezione con la Via Oriana Fallacci per i veicoli circolanti in direzione di Via Villanova;
- Via Cà Belfiore, all'intersezione con la SP.31 Stradelli Guelfi, verso quest'ultima.

E) l'istituzione del "SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE " con direzione Ovest: nella Via Baden Powell, nel tratto ricompreso tra la Via Villanova e la Via Oriana Fallacci

F) l'istituzione del "DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE" nella carreggiata OVEST della Via Villanova, nel tratto ricompreso tra la Via Baden Powell e l'accesso al Centro Commerciale CENTRONOVA, per consentire ai mezzi, l'entrata e l'uscita ai sopra citati Hotel e al Centro Commerciale e sue pertinenze.

Si DISPONE altresì che:

- gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate, cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione affinché:
 - sia assicurato che lungo il tratto di percorso sopra indicato e per tutta la durata della manifestazione, il regolare svolgimento della gara con l'impiego di personale specializzato appositamente incaricato;
 - che sia garantita una costante assistenza con presenza di personale qualificato in grado di intervenire al verificarsi di qualsiasi tipo di necessità e di indirizzare il transito veicolare secondo le direzioni autorizzate;
 - siano adottati tutti i provvedimenti cautelativi e precauzionali atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e dei concorrenti;
 - provvedere all'installazione, alla vigilanza e alla manutenzione della segnaletica stradale temporanea di divieto, obbligo e prescrizione, conforme al Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione, al fine di rendere chiaramente visibili le modifiche viabilistiche;
 - posizionare la segnaletica di divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione;
 - rimuovere tutta la segnaletica temporanea, immediatamente dopo il termine della manifestazione, ripristinando la situazione preesistente.

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
- all'Area Tecnica comunale per quanto di competenza.

AVVERTE

Il titolare della presente autorizzazione, come sopra individuato:

- è tenuto al ritiro di copia della stessa che, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione sportiva ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
- la mancanza della stessa e/o il rifiuto all'esibizione comporterà la sospensione della manifestazione e l'applicazione della sanzione di ripristino dei luoghi.
- La presente Ordinanza è emessa ai soli fini della disciplina della circolazione stradale e non costituisce titolo autorizzativo per l'occupazione di suolo pubblico che dovrà necessariamente essere richiesta ai competenti Uffici Comunali anche ai fini tributari o qualora la stessa interessi aree di sosta assoggettate a pagamento, al concessionario delle stesse.

AVVERTE INOLTRE CHE:

Ai sensi dell'Art. 3, comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;

AVVISA

A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s.m.i., l'estensore della presente Ordinanza è il Responsabile della Polizia Locale che si è avvalso nel caso in specie del personale del proprio Servizio.

Per i trasgressori a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i, "Nuovo Codice della Strada", nonché della ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Lì, 11/05/2026

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
BIGNAMI CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)